



ISTITUTO COMPRENSIVO VERNOLE
C.F. 93025100756 C.M. LEIC85600E

istsc_leic85600e - ISTITUTO COMPRENSIVO - VERNOLE
Prot. 0006188/U del 03/10/2022 13:08



Istituto Comprensivo "A. Diaz" - Vernole
con Castri di Lecce – Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria
Via della Repubblica, s.n.c. – 73029 Vernole - Tel. 0832892032 Fax 0832269378
C.M. LEIC85600E - C.F. 93025100756 - email LEIC85600E@istruzione.it
Posta certificata: LEIC85600E@pec.istruzione.it
Sito web: www.istitutocomprensivovernole.edu.it



SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 82 del 24/03/2022
Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 69 del 26/04/2022

PREMESSA

Di seguito alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti, per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza da parte dell'Istituzione Scolastica.

“L'affidamento all'Istituzione scolastica dei figli da parte dei genitori non esclude la responsabilità di questi ultimi per il fatto illecito commesso dai figli, anche dal punto di vista del risarcimento del danno. Infatti l'affidamento a terzi solleva il genitore dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando, rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti” (art. 2048 e seguenti del Codice Civile; Cass. 21-09-2000 n.12501; Cass. 26-11-1998 n.11984). Inoltre il principio che il dovere di educare i figli grava sui genitori è esplicitato anche dall'art. 30 della Costituzione e dall'art. 147 del C.C..

La funzione della scuola essendo strumentale alla funzione di istruzione ha un ruolo residuale rispetto a quella della famiglia e il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento trova fondamento nello “*Statuto delle studentesse e degli studenti*”, emanato con il DPR n.249/98, modificato con il D.P.R. n.235/2007 e con la C.M. n. 3602/2008.
2. Esso si ispira ai principi fondamentali dello “*Statuto*”, in base ai quali la scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in cui ognuno opera per garantire agli alunni la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio e/o difficoltà.
3. Tale Regolamento è stato redatto dalla Commissione Regolamento Disciplinare, costituita da 2 docenti della Scuola Primaria, 2 docenti della Scuola Secondaria di I grado e 2 genitori, e approvato da tutta la comunità scolastica, che si impegna a rispettarlo e a farlo rispettare, riconoscendone il carattere vincolante.

Art. 2 – FINALITÀ

1. Il Regolamento di disciplina è finalizzato all’individuazione di norme da rispettare in ragione di una responsabile partecipazione alla vita scolastica.
2. Nel Regolamento sono contemplati i diritti ed i doveri degli alunni, nonché le sanzioni applicabili nel caso della violazione dei comportamenti prescritti.

Art. 3 – DIRITTI DEGLI STUDENTI

1. Lo studente ha diritto:
 - a. ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità e le inclinazioni personali di ciascuno e che sia aperta alla pluralità delle idee;
 - b. all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
 - c. alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, mediante un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza;
 - d. ad una valutazione trasparente e tempestiva, funzionale al processo di autovalutazione volto a migliorare il rendimento;
 - e. alla scelta tra le attività di ampliamento dell’Offerta formativa;
 - f. al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.
2. La scuola si impegna a:
 - a. garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. fornire offerte formative aggiuntive ed integrative;
 - c. promuovere iniziative concrete per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e di svantaggio;
 - d. assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
 - e. garantire la disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. promuovere la solidarietà e a tutelare il diritto alla riservatezza dello studente;
 - g. favorire iniziative volte all’accoglienza ed alla tutela della lingua e della cultura degli studenti stranieri, nonché iniziative di attività interculturali;

h. prevedere servizi di sostegno e di promozione della salute.

Art. 4 – DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, svolgendo con puntualità i compiti assegnati.
2. Sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale scolastico e a tenere un comportamento corretto. In particolare, devono usare un linguaggio educato, presentarsi a scuola con abbigliamento consono all'ambiente scolastico, non assumere posizioni sconvenienti, evitare atteggiamenti che possono compromettere l'incolumità fisica propria ed altrui.
3. Gli alunni devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nella scuola.
4. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come fattore di qualità della vita scolastica.
6. È vietato usare a scuola il cellulare, se non per attività didattiche esplicitamente autorizzate.
7. Non è consentito realizzare riproduzioni video/audio o fotografiche, né diffonderle a mezzo internet o con altri mezzi.
8. Gli alunni devono avere cura dei propri strumenti didattici e di eventuali oggetti di valore personali.

Art. 5 – DISCIPLINA

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nella comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica vengono sempre adottati da un organo collegiale e soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per periodi non superiori a 15 giorni. Quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone si deroga al limite dei 15 giorni. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
5. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con i Servizi Sociali ed il Tribunale per i minorenni, la scuola promuove percorsi di recupero educativo finalizzato alla responsabilizzazione e al rientro a scuola.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe, in caso di allontanamento superiore ai 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo, le sanzioni sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
8. In caso di atti che violano le norme penali, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti, informando la famiglia ed il Consiglio di classe.
9. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e all'età, ispirate al principio di gradualità ed al principio di riparazione del danno; tengono conto della situazione personale

dell'alunno, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

10. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico di riferimento.

Art. 6 – COMPORTAMENTI SANZIONABILI E RELATIVE SANZIONI

La tipologia di mancanze e le relative sanzioni sono indicate nella seguente tabella:

| 1. SANZIONI DIVERSE DALL'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA | | | |
|---|--|---|---|
| NATURA DELLE MANCANZE | | SANZIONI | ORGANO COMPETENTE |
| Violazioni lievi A | Mancanza ai doveri Scolastici: <ul style="list-style-type: none"> • negligenza nello svolgimento dei compiti; • assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti; • abbigliamento non consono all'ambiente scolastico. | Ammonizione in classe e comunicazione alla famiglia | Docenti |
| Violazioni lievi B | <ul style="list-style-type: none"> • Reiterati casi di cui alla lettera A; • insulti, termini volgari e offensivi tra studenti oppure atti o parole volte consapevolmente all'emarginazione di altri studenti; • interventi inopportuni durante le lezioni; • interruzioni continue del ritmo delle lezioni; • non rispetto del materiale altrui. | Nota ufficiale di ammonimento scritto sul registro di classe | Docenti e/o Dirigente Scolastico |
| Violazioni gravi C | <ul style="list-style-type: none"> • Gravi e reiterati casi di cui alla lettera B; • mancanza di rispetto verso il Personale della scuola; • danni a suppellettili e/o strumenti didattici (è in ogni caso prevista la riparazione del danno); • situazioni gravi inerenti al profitto scolastico; • utilizzo non autorizzato di cellulari o altri dispositivi elettronici all'interno dell'Istituto. | Lettera ufficiale alla famiglia Esclusione dalle uscite, visite e viaggi d'istruzione | Dirigente Scolastico Consiglio di classe |
| 2. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI | | | |
| Violazioni gravi D | <ul style="list-style-type: none"> • Reiterazione dei comportamenti di cui alla lettera C; • ripetuta mancanza di rispetto nei confronti dei compagni e/o del Personale della scuola. | Sospensione dalle lezioni di classe per 1 (uno) giorno, con eventuale obbligo di frequenza. | Consiglio di classe |
| Violazioni gravissime E | <ul style="list-style-type: none"> • Reiterati casi di cui alla lettera D; • uso di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; • oltraggio all'Istituto e/o al Corpo Docente; • danni all'ambiente e alle strutture; • minacce e/o violenza nei confronti di alunni e/o personale scolastico. | Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni | Consiglio di classe |
| Violazioni gravissime | <ul style="list-style-type: none"> • Reiterati casi di cui alla lettera E; • violenza intenzionale; | Sospensione dalle lezioni per una durata commisurata | Consiglio di classe |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| F | <ul style="list-style-type: none"> • offesa grave alla dignità altrui; • divulgazione via web di eventuali immagini e/o filmati in cui compaiono persone ritratte all'interno dell'Istituto (violazione del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni) | alla gravità del fatto, fino a 15 giorni | |
|----------|--|--|--|

3. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
ORGANO COMPETENTE: Consiglio di Istituto

1. Commissione di reati, penalmente perseguibili, lesivi della dignità e del rispetto della persona (violenza privata, minacce, percosse, ingiurie e altri reati), o concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (es. incendio o allagamento).
2. Connotazione di gravità del fatto, tale da richiedere una deroga al limite dei 15 giorni di allontanamento.
3. Per l'irrogazione di tali sanzioni è richiesto il verificarsi di entrambe le condizioni di cui ai punti 1 e 2.
4. La durata dell'allontanamento dovrà essere adeguata alla gravità dell'infrazione o al permanere della situazione di pericolo.
5. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, la Scuola promuove, in accordo con la famiglia dello studente e, ove necessario con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO
ORGANO COMPETENTE: Consiglio di Istituto

1. Situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. Non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

5. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI
ORGANO COMPETENTE: Consiglio di Istituto

Questa sanzione è applicabile nei casi più gravi e reiterati di quelli già individuati al punto 4 e al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Le sanzioni possono essere sostituite o accompagnate da provvedimenti educativi, mirati al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento e possono esplicarsi attraverso l'effettuazione di attività a vantaggio della collettività scolastica, stabilite dai docenti della classe. Tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, a tali provvedimenti possono essere affiancate altre misure quali: sospensione della ricreazione, sospensione dalle attività socializzante della classe, sospensione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione.

Per i comportamenti scorretti, pericolosi e/o bullistici messi in atto nel pullman del trasporto scolastico, può essere segnalata all'amministrazione comunale, l'opportunità di adottare specifici provvedimenti dissuasivi per gli alunni interessati, compresa la temporanea sospensione del servizio di trasporto.

Art. 7 – ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE IN SEDE DI SCRUTINIO

1. In caso di irrogazione delle sanzioni previste dai punti 3) e 4), ossia nell'ipotesi di sanzioni che comportano l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni o il suo allontanamento sino alla fine dell'anno scolastico, è necessario porre attenzione all'eventualità che il periodo di allontanamento possa determinare l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio.

Art. 8 – PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Scuola Primaria: I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue componenti. La riunione, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli.

Scuola Secondaria: Per l'irrogazione delle sanzioni il Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti (per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni), ed il Consiglio di Istituto con tutte le sue componenti (per le sanzioni più gravi), procedono all'audizione dello studente in presenza dei genitori.

1. A seguito dell'audizione potrà verificarsi l'archiviazione del procedimento se non vi sono elementi certi di rilevanza disciplinare oppure il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
2. Esaurita questa prima fase, l'organo competente si riunisce a porte chiuse per decidere la sanzione. L'esito di tale decisione è comunicato ai genitori e allo studente, i quali hanno facoltà di chiederne la commutazione.
3. Sulla conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica decide l'organo competente, dandone comunicazione agli interessati.
4. I danni arrecati al patrimonio scolastico vanno in ogni caso risarciti dai responsabili, secondo la normativa vigente.
5. La comunicazione del provvedimento assunto è data in forma scritta allo studente ed ai suoi genitori. Essa deve contenere la motivazione, la natura e l'entità della sanzione, la sua decorrenza e la sua durata, i termini e l'organo competente per l'eventuale impugnazione.

Art. 9 – CONVERTIBILITÀ DELLE SANZIONI

1. Le sanzioni possono essere convertite in attività compensative in favore della comunità scolastica, da svolgere al di fuori dell'orario di lezione.
2. Costituiscono esempi di attività compensative:
 - attività di ripristino delle suppellettili danneggiate;
 - attività di supporto nello studio a favore di un compagno o della classe;
 - attività di riordino dei libri;
 - produzione di elaborati che inducano alla riflessione e alla rielaborazione critica degli episodi;
 - collaborazione con il personale ausiliario;
 - attività socialmente utili.

Art. 10 – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 11 – ORGANO DI GARANZIA INTERNO

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è istituito con delibera del Consiglio di Istituto.
2. È composto da 5 (cinque) membri: Dirigente Scolastico che lo presiede, due docenti designati dal collegio dei docenti e due genitori eletti dai genitori. Per ogni componente è prevista la nomina di un supplente, mediante medesima procedura, per l'eventuale ipotesi di incompatibilità. I componenti restano in carica sino a nuova designazione.
3. L'Organo rimane in carica per un periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto.
4. Dopo la presentazione del ricorso in forma scritta, il Presidente convoca i membri dell'Organo di Garanzia, designa il segretario verbalizzante ed acquisisce gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Ciascun membro ha diritto di parola e di voto che va espresso in modo palese. Non è consentito astenersi. Per la validità delle decisioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
7. L'Organo di Garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni.
8. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sanzione sino alla decisione. In caso di mancata presentazione di ricorso, il provvedimento diventa definitivo trascorso il termine per l'impugnazione, salvo i casi di particolare gravità in cui l'organo competente può disporre l'immediata esecutività del provvedimento.
9. L'esito del ricorso va comunicato in forma scritta agli interessati.
10. L'Organo di Garanzia interno decide inoltre su ogni questione inerente all'applicazione del presente Regolamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse.

Art. 12 – ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

1. Sui reclami contro le violazioni dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”, anche contenute nei Regolamenti dell'Istituto, decide in via definitiva il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un Dirigente da questi delegato, su istanza di chiunque vi abbia interesse, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale. L'esito positivo dell'impugnazione porterà alla cancellazione dell'atto.

Art. 13– DISPOSIZIONI FINALI

1. All'atto dell'iscrizione al primo anno di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado, ai genitori degli alunni viene consegnata copia del presente regolamento, affinché possano essere consapevoli della necessità del proprio contributo alla crescita dei propri figli, mediante il rispetto di quanto in esso contenuto.
2. Ogni docente di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado è tenuto a prenderne visione alla prima assunzione di servizio in questo Istituto, trattandosi di disposizioni vincolanti per l'espletamento delle proprie funzioni.
3. Per garantirne una maggiore diffusione, il Regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Istituto.
4. Al fine di sollecitare una migliore comprensione del suo contenuto, viene letto agli alunni nel periodo iniziale dell'anno scolastico.

Art. 14 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Premesso che la formazione e l'educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione delle famiglie, esse sono invitate a sottoscrivere, all'inizio di ciascun anno scolastico, il *Patto Educativo di Corresponsabilità*, con cui sono resi noti i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio Conte

Firmato digitalmente da

Pantaleo Conte

CN = Conte Pantaleo
C = IT